



Prot n. 2102/ 3° S.
Rif. Prot. 1947 del 16.02.2022

Li 21.02.2022

Marca da bollo: 16,00 euro
ID: 01201852852824
Data: 16.02.2022 ore 10:46:59

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (art.30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380)

VISTA la richiesta del sig. Arch. Chin Lucio;
VISTO l'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380;
VISTI gli atti d'Ufficio;

SI CERTIFICA

Che l'area sita in Comune di Codognè:

foglio 16°, mappale n. 335, mappale n. 163, mappale n. 164, mappale n. 169, mappale n. 160, parte del mappale n. 166;

è classificata dal Piano degli Interventi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 15 ottobre 2020: in Z.T.O. "A" Centro storico e per estratto si allega la normativa di riferimento;

foglio 16°, parte del mappale n.166, mappale n. 202, mappale n. 201, parte del mappale n. 203;

è classificata dal Piano degli Interventi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 15 ottobre 2020: in "Verde privato" e per estratto si allega la normativa di riferimento;

foglio 16°, parte del mappale n. 160;

è classificata dal Piano degli Interventi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 15 ottobre 2020: in Z.T.O. "F2" Aree per attrezzature di interesse comune e per estratto si allega la normativa di riferimento;

foglio 16°, parte del mappale n. 160;

è classificata dal Piano degli Interventi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 15 ottobre 2020: in Z.T.O. "F4" Aree per parcheggio e per estratto si allega la normativa di riferimento;

foglio 16°, parte del mappale n. 335, parte del mappale n.163, parte del mappale n.164, mappale n. 204, parte del mappale n. 203;

non è classificata dal Piano degli Interventi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 15 ottobre 2020.

Si dichiara inoltre che:

- con delibera di Giunta Regionale n. 2234 del 21.07.2009 pubblicata sul BUR n. 65 del 11/08/2009 di ratifica, è stato approvato il P.A.T.I. tematico riguardante l'ambiente e viabilità, con i comuni di Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior, con le relative norme tecniche di attuazione depositate presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- con delibera di Giunta Provinciale n.122 del 16.04.2012 pubblicata sul BUR n. 40 del 25.05.2012 è stato approvato il P.A.T. tematico riguardante il sistema insediativi, produttivo e dei servizi con le relative norme tecniche di attuazione depositate presso l'Ufficio Tecnico Comunale, vigente dalla data del 08.06.2012.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi a sensi della legge 12.11.2011 n. 183 art. 15.

Si rilascia la presente ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Orso

(Doc. Informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)



PIANO DEGLI INTERVENTI

CAPO I – LE ZONE RESIDENZIALI

Art. 20 Z.T.O. "A" Centro storico

Sono le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

• Interventi ammessi

Per gli edifici vincolati valgono le indicazioni derivanti dall'applicazione della norma specifica (Art. 40).

Per tutti gli altri edifici sono ammesse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione e l'ampliamento.

• Indice di zona e di edificabilità

I.z. = Sono confermati i volumi esistenti

I.e. = Sono confermati i volumi esistenti

Sono fatti salvi gli indici degli strumenti attuativi vigenti fino alla loro decadenza, quelli con inizio lavori prima dell'adozione del presente P.I. oppure gli ambiti soggetti ad accordo pubblico privato già sottoscritti e quelli ai sensi degli art. 6 e 7 della LR11/2004.

• Incentivi

Aumento volumetrico per interventi ad elevata sostenibilità ambientale (Art. 15).

Aumento volumetrico del 20 % dell'esistente per interventi di sostituzione e di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

L'intervento deve prevedere una ricomposizione planivolumetrica di più edifici (proprietà) finalizzato al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza e sia oggetto di un piano attuativo secondo le procedure di cui alla legge regionale.

• Modalità d'intervento

Intervento diretto o con PUA se individuato nelle tavole di PI. Gli strumenti attuativi possono essere: PP e PdR. Nel caso di intervento con PdR l'area dovrà essere dichiarata degradata, ai sensi dell'art. 27 della L. 457/1978. Nel caso di aree con strumento attuativo approvato valgono le norme in esso contenute.

• Altezze

Come esistente.

• Distanze

Secondo indicazioni contenute all'Art. 17



CAPO IV – LE ZONE PER SERVIZI

Art. 37 Aree per servizi pubblici

Le aree classificate dal P.I. come servizi sono destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde e parcheggio di cui all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come integrato dall'art. 31 della L.R. n. 11/2004 e successivi atti di indirizzo.

Modifiche a tali classificazioni sono ammissibili ai sensi dell'art. 9, 10 e 19 del DPR n. 327 del 2001. La realizzazione delle opere ammesse in tali zone è consentita con intervento diretto o con un piano attuativo/comparto urbanistico qualora inserite in un perimetro a ciò preordinato dal PI o anche deliberato successivamente dal CC.

Tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico possono venire realizzate e gestiti:

- come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmente competente;
- come impianto in uso pubblico; tale fattispecie si configura quando il comune non procedendo direttamente all'acquisizione ed utilizzazione dell'area, affida la loro realizzazione e/o gestione, in conformità con le destinazioni d'uso specifiche di piano, da associazioni sportive o simili o da privati, a condizione che venga stipulata con il Comune una convenzione nella quale siano definiti:
 - o le modalità tecniche di utilizzo dell'area, con particolare riferimento alla organizzazione delle attività, al fine di garantire funzioni di centro ricreativo in genere, comprensivo delle eventuali attività complementari di ristorazione;
 - o le modalità di esercizio degli impianti, con particolare riferimento all'accessibilità da parte dei cittadini;
 - o la durata della convenzione e le modalità con cui alla scadenza della quale le aree e gli impianti sportivi verranno ceduti al patrimonio comunale;
 - o le garanzie reali o finanziarie.

Per i servizi pubblici e di uso pubblico esistenti sono consentiti gli interventi di:

- Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ampliamento, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione;
- adeguamento alle disposizioni vigenti di legge o di regolamento;
- adeguamento alle disposizioni di legge per la eliminazione delle barriere architettoniche;

La classificazione e le norme che regolamentano tali aree, oltre a quanto precedentemente specificarlo sono:

F1- Aree per l'istruzione

Sono aree destinate alla realizzazione di asili nido, scuole materne, elementari e medie, palestre pertinenti alle strutture scolastiche.

Per le nuove costruzioni e/o ampliamenti di strutture esistenti sono da rispettare, anche per le aree residenziali limitrofe, le norme contenute nel Decreto per i Lavori Pubblici del 18 Dicembre 1975 per l'attuazione dell'art. 9 della Legge 5 Agosto 1975 n° 412. Per le nuove costruzioni e/o ampliamenti valgono le seguenti norme:

- indice massimo di edificabilità fondiaria = 1,5 mc/mq, modifiche all'indice sono ammissibili con il progetto esecutivo dell'opera;
- altezza massima = ml. 11,00;
- distanza dalle strade = ml. 10,00;
- distanza minima dai confini = ml. 5,00.
- almeno il 50% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde e a parcheggio.

F2- Aree per attrezzature di interesse comune

Sono aree destinate alla realizzazione di istituzioni religiose, istituzioni culturali e associative, istituzioni per lo svago e lo spettacolo, istituzioni assistenziali, istituzioni sanitarie, servizi amministrativi, servizi per la pubblica sicurezza e servizi tecnologici.

La porzione della zona F2/1, soggetta a bando di pubblico incanto, sarà destinata ad accogliere strutture destinate all'ospitalità ed assistenza di persone anziane. Pertanto è consentita la realizzazione unitaria o a stralci, comunque funzionali tra loro, di strutture residenziali protette per persone anziane (case di riposo). Sono altresì consentite destinazioni d'uso, correlate al complesso

alla funzione socioassistenziale principale come ad esempio: mensa, bar, infermeria, sala lettura, palestra, piscina coperta, spazi comuni coperti. L'area sarà oggetto di comparto urbanistico da realizzarsi previo stipula di apposita convenzione urbanistica che ne definirà i tempi, i modi di realizzazione e le opere di urbanizzazione. Tali aree saranno oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.

La zona F2/18, sarà destinata ad accogliere una casa mortuaria e attività correlate di iniziativa privata. Tale zona non genera volumetria propria ma potrà essere attuata con l'utilizzo dei crediti edilizi.

Per le nuove costruzioni e/o ampliamenti valgono le seguenti norme:

- indice massimo di edificabilità fondiaria = 1 mc/mq o recupero della volumetria esistente, modifiche all'indice sono ammissibili sulla base dell'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo;
- altezza massima = ml. 11,00 (ad eccezione di chiese e campanili, per i quali valgono le determinazioni dei singoli progetti attuativi);
- distanza dalle strade = ml. 10,00;
- distanza minima dai confini = ml. 5,00;
- almeno il 50% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde e a parcheggio.

F3- Aree a parco per il gioco e lo sport

Sono aree destinate alla conservazione e alla realizzazione di parchi urbani, parchi di quartiere e attrezzature sportive pubbliche e private.

Sono consentite le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per lo sport e il tempo libero ed i chioschi a carattere precario per la vendita di bibite, giornali, servizi igienici, ecc. Nei fabbricati saranno ammesse anche le destinazioni d'uso per attività collettive strettamente connesse agli impianti (bar, ristoranti, sale di riunioni, ecc.). Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazione di essenze d'alto fusto e pregiate, percorsi pedonali, fontane, ecc.

Per le costruzioni valgono le seguenti norme:

- indice massimo di edificabilità fondiaria = 0,2 mc/mq parametro diverso può essere utilizzato in relazione all'opera sportiva pubblica da costruire;



- altezza massima = ml. 10,00 parametro diverso può essere utilizzato in relazione all'opera sportiva pubblica da costruire;
- distanza dalle strade = ml. 10,00;
- distanza minima dai confini = ml. 5,00.

F4- Aree per parcheggi

Sono aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, anche a più livelli, per soddisfare il fabbisogno di spazi per la sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere, a livello urbano, secondo i rapporti di cui alla LR n° 11/2004.

In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero degli autoveicoli. La realizzazione delle aree a parcheggio può aver luogo anche per iniziativa privata ai sensi dell'art. 31 della LR 11/2004; in tal caso la concessione deve essere regolata da apposita convenzione debitamente registrata e trascritta. Qualora le aree a parcheggio siano ricomprese entro ambiti di aree adiacenti soggette a strumento urbanistico attuativo, potranno essere traslate all'interno dell'ambito e anche frazionate in più parti, purché la quantità complessiva rimanga invariata, senza che ciò costituisca variante al PI.



TITOLO V – TUTELE E VINCOLI

Art. 42 Ambiti di tutela

Il P.I. individua nel territorio comunale i seguenti ambiti di tutela ambientale:

1. zone di integrità naturalistica e paesaggistica;
2. verde privato;
3. filari arborei;
4. vincolo paesaggistico corsi d'acqua;
5. coni visuali.

1. Nelle zone di integrità naturalistica e paesaggistica sono vietate tutte le azioni antropiche atte ad alterare in modo significativo gli ambiti o gli elementi puntuali riconosciuti. Pertanto in tali ambiti sono vietate ad esempio:

• Interventi e attività che possano comportare l'alterazione e la compromissione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali:

- cave;
- discariche di inerti;
- depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere;
- serre fisse;
- allevamenti zootecnici.

• Movimenti di terra quali:

- le migliorie fondiari, di cui alla vigente normativa regionale (LR 44/1982);
- tombamenti;

• Interventi in contrasto con la conservazione ed il miglioramento della trama di elementi lineari (siepi, fossi e scoline) che costituisce la matrice fondamentale della rete ecologica.

• Interventi edilizi quali:

- nuove costruzioni residenziali;
- nuovi ampliamenti residenziali superiori ai 400 mc;
- nuovi annessi agricoli con superficie di pavimento superiore a 200 mq;

Sono fatti salvi i nuovi fabbricati, gli ampliamenti di quelli esistenti, e gli altri interventi edilizi autorizzati ai sensi dell'art.43-44 della LR 11/2004.

2. Le aree a verde privato sono gli spazi ancora liberi da tutelare per il loro importante valore storico-testimoniale in quanto facenti parte di contesti architettonico-paesistici vincolati e/o da salvaguardare o per il mantenimento della continuità con il paesaggio circostante di forte valenza ambientale. Queste aree sono destinate a giardino, a parco, al mantenimento delle coltivazioni, agli usi ed alle attività ricreative all'aperto, con esclusione di ogni nuova costruzione, salvo la realizzazione di manufatti accessori quali serre, deposito attrezzi, ecc. nel limite massimo di 50 mq. di superficie e nel rispetto delle alberature esistenti. Per i fabbricati esistenti, fatto salvo quanto prescritto all'Art. 40, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria.

3. I filari arborei costituiscono la rete delle connessioni naturali del territorio comunale. In detti ambiti sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene, nonché le operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento delle reti di connessione con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti. Gli interventi in zona agricola dovranno rispettare tali presenze, eventualmente ricostituendo gli elementi andati persi o integrando la rete. Per gli esemplari di particolare pregio botanico, storico e culturale l'abbattimento è consentito solo in caso di dimostrate ragioni statiche, fitosanitarie o di pubblica utilità ed è, in ogni caso, condizionato alla messa a dimora di un pari numero di esemplari della stessa specie.

4. Il PI individua i corsi d'acqua assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Tale vincolo determina l'obbligo, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, per il proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella zona vincolata, di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica in relazione a progetti di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi descritti all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004. La rimozione degli elementi di degrado e la demolizione di opere incongrue dà diritto all'applicazione del credito edilizio secondo le modalità di cui all'Art. 10 delle presenti norme. Gli interventi di trasformazione all'interno dell'area oggetto di vincolo, qual ora consentiti, devono prevedere quanto segue:

- divieto di modificare lo stato dei luoghi per quanto riguarda lo specchio d'acqua la flora e la morfologia del terreno;
- divieto di estirpazione delle essenze arboree di pregio, dei filari alberati, delle macchie alberate e delle siepi e ogni movimento terra, le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree dello stesso tipo, qualora autoctone;
- sono vietati interventi di tombatura e di riduzione dell'alveo, nonché diminuzioni della portata idrica esistente;
- la manutenzione e la pulitura delle sponde devono essere attuate in tempi differenti, favorendo la naturalità delle stesse, o mediante tecniche proprie della ingegneria naturalistica, e volte a conservare la presenza delle idrofite che contribuiscono alla fitodepurazione dell'acqua;
- è vietato l'abbruciamento della vegetazione delle sponde;
- gli attraversamenti necessari per eventuali accessi ai fondi devono essere realizzati mediante la costruzione di solette ancorate sulle scarpate di larghezza massima pari a 4 metri. Larghezze maggiori potranno essere autorizzate solo per comprovate esigenze tecniche e dovranno essere inserite in modo armonico nel contesto paesaggistico, sulla base di un progetto di inserimento ambientale, che evidenzii il ridotto impatto del manufatto.
- la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate;
- la conversione colturale con minor utilizzo di trattamenti chimici;
- il controllo del carico inquinante di origine zootecnica;
- la conversione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione;



- la salvaguardia, manutenzione e rinaturalizzazione delle sponde e il potenziamento della vegetazione ripariale, favorendo habitat per la fauna;
- la regolamentazione previa convenzione di accessi e percorsi didattici nelle zone a valore naturalistico;
- la creazione, anche con altri corsi d'acqua, di connessioni ecologiche.

5. I coni visuali sono luoghi di particolare pregio dove si può percepire un ambiente naturalistico. In queste aree non è consentita alcuna edificazione per una profondità minima, calcolata a partire dal punto di applicazione, di 300 m. Le uniche trasformazioni antropiche ammesse sono rivolte alla manutenzione del verde esistente e alla lavorazione agraria. Per gli eventuali manufatti di carattere storico-architettonico ricadenti all'interno dell'ambito tutelato (non individuati come beni culturali all'Art. 40) non potranno subire sensibili trasformazioni. Sono pertanto ammesse le manutenzioni ordinarie, straordinarie, il risanamento conservativo, il restauro e la ristrutturazione edilizia con riproposizione formale del manufatto. Gli elementi detrattori che limitano la godibilità del tratto di area libera da tutelare dovranno essere demoliti e la demolizione dà diritto all'applicazione del credito edilizio di cui all'Art. 10.



Prot n. 14668/ 3° S.

Li, 27.11.2023

[Marca da bollo assolta virtualmente:

Importo: 16,00 Euro

ID:01220225114093

Data emissione: 23.11.2023 ore 11:55:09]

IL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO – AREA TECNICA

Vista la domanda presentata in data 24.11.2023, ns. prot. n. 14619, dall'Arch. Lucio Chin;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2234 del 21.07.2009 pubblicata sul BUR n. 65 del 11/08/2009 di ratifica, con cui è stato approvato il P.A.T.I. tematico riguardante l'ambiente e viabilità, con i comuni di Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n.122 del 16.04.2012 pubblicata sul BUR n. 40 del 25.05.2012 con cui è stato approvato il P.A.T, vigente dalla data del 08.06.2012;

Visto il vigente Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21 settembre 2023;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i.;

Visti gli atti d'Ufficio e assunte le debite informazioni;

CERTIFICA

Che l'area, di seguito citata, catastalmente censita al N.C.T. di questo Comune ha la seguente destinazione urbanistica:

Foglio	Mappale	Zona	Vincoli	Area
16	337	Z.t.o. "A" – Centro storico (art. 20 N.T.O.)	Vincolo monumentale D.Lgs.42/2004 – Edificio/pertinenze (art. 5 N.T.A.)	Intera

secondo le norme vigenti, consultabili direttamente dal sito internet istituzionale del Comune di Codognè.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato V "Norme tecniche di attuazione" del P.G.R.A. (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni) dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, si riportano le classi di pericolosità e di rischio presenti nell'area oggetto di richiesta:

Foglio	Mappale	Pericolosità idraulica	Rischio idraulico	Area
16	337	Assenza di mappatura	Assenza di mappatura	Intera

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi a sensi della legge 12.11.2011 n. 183 art. 15.



Comune di Codognè

Provincia di Treviso
Via Roma, 2 – CAP 31013



Tel. 0438.7931 – Fax 0438.793201

Web: www.comune.codogne.tv.it

e-mail: comune@comune.codogne.tv.it

c.f. 82002570263 – p.i. 01289680264

Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Si rilascia il presente ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Beatrice Gallo

(Doc. informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)





Prot n. 4084/ 3° S.
Rif. Prot. 3976 del 16.02.2022

Li 06.04.2022

Marca da bollo: 16,00 euro
ID: 01170454181821
Data: 04.04.2022 ore 14.28.09

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (art.30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380)

VISTA la richiesta del sig. Arch. Chin Lucio;
VISTO l'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380;
VISTI gli atti d'Ufficio;

SI CERTIFICA

Che l'area sita in Comune di Codognè:

foglio 16°, mappali n. 201, 202 e parte dei mappali, 203 e 204;

è classificata dal Piano degli Interventi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 15 ottobre 2020: in "Verde privato" e per estratto si allega la normativa di riferimento;

foglio 16°, parte dei mappali 203 e 204 e mappale n. 160;

è classificata dal Piano degli Interventi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 15 ottobre 2020: in viabilità.

Si dichiara inoltre che:

- con delibera di Giunta Regionale n. 2234 del 21.07.2009 pubblicata sul BUR n. 65 del 11/08/2009 di ratifica, è stato approvato il P.A.T.I. tematico riguardante l'ambiente e viabilità, con i comuni di Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior, con le relative norme tecniche di attuazione depositate presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- con delibera di Giunta Provinciale n.122 del 16.04.2012 pubblicata sul BUR n. 40 del 25.05.2012 è stato approvato il P.A.T. tematico riguardante il sistema insediativi, produttivo e dei servizi con le relative norme tecniche di attuazione depositate presso l'Ufficio Tecnico Comunale, vigente dalla data del 08.06.2012.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi a sensi della legge 12.11.2011 n. 183 art. 15.

Si rilascia la presente ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Orso

(Doc. Informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)





- il controllo del carico inquinante di origine zootecnica;
- la conversione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione;
- la salvaguardia, manutenzione e rinaturalizzazione delle sponde e il potenziamento della vegetazione ripariale, favorendo habitat per la fauna;
- la regolamentazione previa convenzione di accessi e percorsi didattici nelle zone a valore naturalistico;
- la creazione, anche con altri corsi d'acqua, di connessioni ecologiche.

5. I coni visuali sono luoghi di particolare pregio dove si può percepire un ambiente naturalistico. In queste aree non è consentita alcuna edificazione per una profondità minima, calcolata a partire dal punto di applicazione, di 300 m. Le uniche trasformazioni antropiche ammesse sono rivolte alla manutenzione del verde esistente e alla lavorazione agraria. Per gli eventuali manufatti di carattere storico-architettonico ricadenti all'interno dell'ambito tutelato (non individuati come beni culturali all'Art. 40) non potranno subire sensibili trasformazioni. Sono pertanto ammesse le manutenzioni ordinarie, straordinarie, il risanamento conservativo, il restauro e la ristrutturazione edilizia con riproposizione formale del manufatto. Gli elementi detrattori che limitano la godibilità del tratto di area libera da tutelare dovranno essere demoliti e la demolizione dà diritto all'applicazione del credito edilizio di cui all'Art. 10.

